

## AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 144 del 2016

Oggetto: ORDINANZA ARCHIVIAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA  
In riferimento al Verbale n.° 6/SP/2016 del 17.03.2016

### *Il Direttore Generale*

*Visto* il verbale di contestazione n.° 6/SP/2016 del 17.03.2016, redatto alle ore 17:15 dai T.d.P. Dott. MINARDO Giovanni e Dott. DIAMANTE Vincenzo, nella qualità di U.P.G., in riferimento all'ispezione effettuata ad Ispica, in Via Duca Degli Abruzzi n.° 19, presso l'attività di bar con somministrazione di alimenti e bevande all'insegna "AMERICAN BAR", di cui è Titolare il Sig. ARMENIA Bruno, nato a Ruti (Svizzera) il 18.04.1970 e residente ad Ispica in via Molise n.° 36;

*Atteso* che a carico del Sig. ARMENIA Bruno, nella qualità, è stata rilevata la violazione all'art. 6, comma 5 del D.Lgs. n.° 193/2007, che così recita: *"Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 a livello diverso da quello della produzione primaria che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui all'allegato II al regolamento (CE) n. 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) n. 853/2004 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000"* per aver condotto tale attività con somministrazione di alimenti e bevande, con attestato di formazione decaduto di validità il 04.08.2014, non rispettando i requisiti in materia di igiene di cui all'Allegato II capitolo XII del Regolamento CE n.° 852/2004 relativo alla formazione del personale;


*Considerato* che tale violazione è sanzionata dal medesimo art. 6, comma 5 del D. Lgs. 6 novembre 2007 n.° 193 con una pena pecuniaria da €. 500,00 a €. 3.000,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. 1.000,00, pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista, in applicazione della sanzione in misura ridotta;

*Atteso* che il sopra detto verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81 ed è stato notificato in data 25.03.2016, a mezzo del servizio Postale con Raccomandata A.R., ricevuta dalla Sig.ra Solarino Carmen (moglie del titolare) in data 12.04.2016, specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €.1.000,00 più €. 5,45 per spese di notifica, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

*Visti* gli scritti difensivi proposti dal Sig. ARMENIA Bruno ex art. 18 della Legge 689/81 avverso il verbale di contestazione n.° 6/SP/2016 del 17.03.2016, notificati alla Direzione Generale dell'ASP quale Autorità Competente in materia, ed acquisiti al protocollo generale della ASP n.° E - 0013351 dell' 11.05.2016;

*Visto* il rapporto, ai sensi dell'art. 17 della L. 689/81 reso dagli UPG accertatori con nota prot. n.° 2090/AspSian del 27.06.2016;

*Rilevato* che la contestazione per la violazione dell'art. 6 comma 5 del D.Lgs. 193/2007 è senz'altro fondata in quanto il citato articolo così recita: *"Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 a livello diverso da quello della produzione primaria che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui all'allegato II al regolamento (CE) n. 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) n. 853/2004 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000"*.



**Considerato** però che il Ministero della Salute, “Direzione Generale per l’Igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione” Ufficio 2 e trasmesso a questa ASP con prot. 0017361-P-29.04.2016 si esprime in tema di applicazione del Decreto Legislativo 06.11.2007, n. 193, precisando, tra l’altro che “La sopraggiunta scadenza dell’attestato, valutata in base alle norme di durata fissate a livello di singola regione, rappresenta una inadeguatezza secondo la normativa applicativa, e va sanzionata in base alle previsioni di tale normativa regionale, che prevede l’elevazione di una sanzione pecuniaria solo nei casi di non ottemperanza alla diffida a rinnovare la validità degli attestati”

Nel caso di specie però il ricorrente ha dato prova documentale di essersi iscritto, in data 29.01.2016, al corso di alimentarista presso la CNA ECIPA di Ragusa, e di aver frequentato poi il corso in data 30.03.2016 producendo l’attestato di frequentazione del corso di alimentarista con validità triennale rilasciato dalla suddetta società di formazione approvata dalla Regione (prot. DIRS /1/1317 del 26.3.2008).

Concludendo, quindi, pur ritenendo fondata la violazione e la contestazione della stessa, essa non viene sanzionata in applicazione del sopravvenuto parere.

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA il D.Lgs. 193/2006;

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell’Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013);

VISTO l’art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l’applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell’ASP e pubblicato sul sito [www.asp.rg.it](http://www.asp.rg.it).

## **ORDINA**

per le motivazioni esposte, **l’archiviazione del Verbale n.° 6/SP/2016 del 17.03.2016**

Il presente atto va notificato:

- al Sig. Armenia Bruno residente in Ispica via Molise n.° 36;
- è affisso all’Albo Pretorio dell’ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- - del presente atto si dà comunicazione anche all’organo accertatore dell’infrazione (SIAN-U.O.T. di Modica- via Aldo Moro-MODICA).

**Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell’art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L’opposizione non interrompe i termini.**

Ragusa, 06-10-2016

*Il Direttore Generale*  
*Dott. Maurizio Arigo*



